



ristrutturazione volto ad illustrare i termini dell'accordo e le risorse necessarie per l'adempimento dello stesso; che in particolare la società istante ha predisposto un piano "industriale" elaborato in base alla situazione economico - finanziaria e patrimoniale al 31/3/2022 ("c.d. <<spalla del Piano>>") da cui emerge un passivo complessivamente pari ad € 9.504.229,00 (di cui € 7.985.637,00 per "debiti tributari" oggetto di transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.) ed un attivo complessivamente pari ad € 1.037.301,00 (di cui € 87.976,00 per "disponibilità liquide"); che il predetto piano si fonda "essenzialmente [sulle] seguenti condizioni/interventi: 1) cash flow continuità aziendale" ovvero "flussi di cassa generati dall'attività in continuità per il triennio 2022-2024 pari ad € 1.196.606" che "permetter[anno] di onorare i debiti" sia dei creditori non aderenti che di quelli aderenti; "2) transazione" ex art. 182 ter l.f. avente ad oggetto "il debito nei confronti dell'erario [che] rappresenta circa l'83% dell'indebitamento complessivo" e che, "con riferimento al debito ante 2022, prevede il pagamento di € 324.627 a fronte di un debito complessivo pari ad € 7.964.079 (oltre interessi)" (pag. 18 del ricorso); "3) rinuncia crediti/finanziamenti vs soci/terzi: da parte del socio di maggioranza arti a complessivi € 99.908,50" (pag. 50 del piano);

rilevato che, a seguito della richiesta del Tribunale di chiarimenti in ordine al "pagamento integrale dei creditori estranei", ad "un programma di pagamenti articolato secondo una tempistica sviluppata in un arco temporale che va ben oltre la moratoria di cui all'articolo 182 bis, 1 comma, l.f.", "al rispetto della moratoria dei pagamenti relativi ai crediti estranei e alla distinzione tra crediti estranei, scaduti e non scaduti, ai fini della decorrenza del termine di pagamento", la società istante ha rappresentato che: "[i] crediti estranei all'accordo e non scaduti sono riferiti a TFR e Debiti verso Banche: ... [p]er il TFR non è stato previsto alcun flusso di cassa in uscita in ragione della continuità aziendale che non comporta la previsione di cessazione dei rapporti di lavoro attualmente in essere con i dipendenti; ... [p]er i Debiti verso le banche è previsto il pagamento integrale tra aprile e maggio 2022 dei c.d. <<carte di credito>> e <<anticipi su fatture>> e secondo le originarie scadenze previste dai rispettivi piani di rientro per i c.d. <<mutui e finanziamenti>>; ... [p]er i

Debiti verso le banche è stato previsto il rimborso esclusivamente delle rate relative al periodo di stima del Piano 2022-2024 per un importo di euro 506.035. I ratei dei mutui e finanziamenti in scadenza successivamente all'anno 2024 - pari complessivamente a euro 256.786 - non sono stati considerati nel Piano, ma rappresentano il valore residuo dei finanziamenti e dei mutui ancora da rimborsare. Il rimborso relativo al finanziamento concesso dalle Banche è coperto da Fideiussione personale dei soci e da ipoteca iscritta sulla (unica) casa di proprietà degli stessi. La fideiussione, escutibile a prima richiesta, garantisce il pagamento del totale debito in caso di inadempimento della "[i] crediti estranei all'accordo e scaduti sono riferiti a Debiti Tributarî, Debiti verso Enti previdenziali e assistenziali, Debiti verso Altri/Personale e Debiti verso Fornitori: ... [p]er i Debiti tributari è previsto il pagamento integrale di euro 21.557 riferito al credito da pagarsi integralmente entro 120 gg dalla data di Omologa e stimato all'interno del Piano in pagamento nei mesi di novembre 2022 e febbraio 2023; ... [p]er i Debiti verso Enti previdenziali e assistenziali è previsto il pagamento integrale di euro 130.540 entro 120 gg dalla data di Omologa e stimato all'interno del Piano in pagamento nei mesi di novembre 2022 e febbraio 2023; ... [p]er i Debiti verso Altri/Personale è previsto il pagamento integrale di euro 131.264 entro 120 gg dalla data di Omologa e stimato all'interno del Piano in pagamento nei mesi di novembre 2022 e febbraio 2023; ... [p]er i Debiti verso Fornitori è previsto il pagamento integrale di euro 40.429 entro 120 gg dalla data di Omologa e stimato all'interno del Piano in pagamento nei mesi di novembre 2022 e febbraio 2023"; "[i] flusso dell'area caratteristica per il periodo 2022-2024 (cfr. pag. 73-74 del Piano) pari a € 1.200.000 arrotondati prudentemente non tiene conto della disponibilità liquida al 31.03.2022 pari a euro 87.976"; "[i] flusso che la società prevede di generare dalla propria area caratteristica è pertanto complessivamente pari a euro 1.287.977"; "[l]a data di omologa prevista nel Piano e considerata ai fini della determinazione dei relativi piani di rientro è stata stimata e determinata nel 30/10/2022"; considerato che l'art. 182 bis l.f. prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare, "depositando la documentazione di cui all'art. 161", l'omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei previsti termini (centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione);

rilevato che l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo, sicchè - in coerenza con quanto la Suprema Corte ha già affermato a proposito dell'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario - deve ritenersi che nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge; e tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicchè è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sè irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini (vedi Cass. civile n. 12064/19);

ritenuto, quindi, che il Tribunale debba sindacare l'adeguatezza delle informazioni fornite dall'attestatore, dovendo i dati forniti trovare adeguati riscontri e l'attestazione essere idonea a fornire ai creditori una corretta informazione; ed invero, posto che dal tenore letterale dell'art. 182 bis l.f. si desume con chiarezza che i creditori estranei all'accordo di ristrutturazione devono essere pagati e non soltanto soddisfatti, essendo necessaria per essi la dazione in denaro, integralmente, con la sola "moratoria legale" dei centoventi giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data e dei centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti si da consentire al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico, il nucleo caratterizzante la relazione redatta dal professionista non può che essere costituito dall'idoneità del piano ad

assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei e deve pertanto prestare particolare attenzione alla liquidabilità delle attività destinate al pagamento di quest'ultimo ovvero all'effettiva possibilità del piano di generare la necessaria liquidità nel caso in cui il piano medesimo non contenga già l'indicazione di una somma vincolata a tale destinazione;

rilevato che nel caso di specie sia il piano che l'attestazione appaiono affetti da assoluta inidoneità informativa; ed invero il piano ed il ricorso non contengono alcuna indicazione in ordine all'entità ed alla natura dei crediti "già scaduti" ovvero "non ancora scaduti" alla data dell'omologazione, limitandosi a proporre un "piano di rientro" dei debiti semplicisticamente distinti in "estranei all'Accordo" ed "inclusi nell'Accordo" (cfr. pag. 75 del piano e pag. 29 del ricorso); né possono ritenersi idonei a sanare la predetta carenza i "chiarimenti" resi da \_\_\_\_\_ in data 10/1/2023, continuando a risultare omessa l'indicazione dei termini di adempimento sia dei debiti "estranei non scaduti" che di quelli "scaduti alla data di omologazione" ed essendo scarsamente intellegibile l'affermazione per cui i "debiti verso Banche ... rappresentano crediti estranei non scaduti che generano flussi finanziari in uscita in maniera integrale tra aprile 2022 e maggio 2022 per le c.d. <<carte di credito>> e per i c.d. <<anticipi su fatture>>, nonché secondo le scadenze originariamente previste dai rispettivi piani di rientro per <<mutui e finanziamenti>>" a fronte della mancata produzione dei relativi contratti da cui desumere le "originarie scadenze" e/o della loro specifica indicazione da parte della società istante; e parimenti è a dirsi per la relazione di cui all'art. 182 bis, co. 1 l.f. che non solo si limita a ricalcare pedissequamente il piano e i successivi "chiarimenti" senza fornire alcuna precisione e/o specificazione in ordine alla scadenza dei crediti "estranei all'accordo" ma giunge altresì ad affermare che "l'accordo di ristrutturazione risult[a] più favorevole per il ceto creditorio rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria/fallimentare ... soprattutto in ragione del fatto che nel caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione è previsto l'apporto di finanza esterna a tutto vantaggio del ceto creditorio" e che "[l]e disponibilità liquide stimata alla data di consentono altresì di attestare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei", laddove il piano non prevede alcuna finanza



escludere l'effettiva verifica, da parte del professionista attestatore, dell'attuabilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti attraverso l'assoggettamento del piano a prove di resistenza consistenti nella modifica in senso peggiorativo delle variabili critiche esposte ai rischi di avveramento individuati attraverso l'anamnesi dell'impresa al fine di riscontrare la sostanziale coerenza dell'accordo con i fabbisogni di piano, nonché sottoponendo il piano di tesoreria ad uno specifico stress test nel quale sia previsto il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 182 bis, co. 1, lett. a) e b) l. f;

ritenuto di conseguenza che non sussistono i presupposti oggettivi di accesso alla procedura,

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti depositato da \_\_\_\_\_ in data 5/8/2022;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza anche a definizione del procedimento iscritto al r \_\_\_\_\_ concordato Preventivo dell'anno 2022.

Roma, 21/6/2023

Il Presidente